



PROPOSTA N°: 2005/25

NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Tassinari Roberta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Tassinari Roberta

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Infurna Paola

DELIBERA N. 1838 DEL 21/11/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACCESSO ALL'ISTITUTO DEL PART-TIME DEL PERSONALE DEL COMPARTO.



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che, con D.G.R. XII/1639 del 21.12.2023, la Giunta Regionale della Lombardia ha nominato la Dott.ssa Simona Girolodi, Direttore Generale dell'ASST Santi Paolo e Carlo, a far tempo dal 01.01.2024 fino al 31.12.2026;

Richiamati l'art. 52 del CCNL del Comparto Sanità - Triennio 2022-2024 e gli artt. del Capo III del Titolo V – “*Lavoro a tempo parziale*”- del CCNL del Comparto Sanità – Triennio 2019-2021 ancora vigenti;

Premesso che, con delibera n. 2318 del 14.11.2019, questa ASST ha approvato un Regolamento aziendale per la gestione del part-time per il personale del Comparto;

Atteso che dopo l'adozione del suddetto Regolamento sono intervenute due tornate contrattuali e, pertanto, è divenuto necessario adeguare la regolamentazione aziendale alla novella contrattuale;

Tenuto conto, inoltre, che è sorta l'esigenza di approvare un nuovo Regolamento aziendale in materia per coniugare ancora meglio l'interesse del lavoratore a trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale alle necessità organizzative dell'ASST;

Dato atto che:

- In data 08.07.2025 è stato attivato il confronto con la RSU e le OO.SS. del Comparto sul tema;
- il 06.10.2025 la RSU ha trasmesso le osservazioni al Regolamento, che sono state discusse nel successivo incontro del 23.10.2025;
- il 14.11.2025 l'Azienda ha preso atto delle richieste e dell'esaurimento del confronto ed ha trasmesso alla RSU e alle OO.SS la versione definitiva del Regolamento;

Ritenuto di approvare il Regolamento allegato, da ritenersi quale parte integrante del presente;

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione delle Risorse Umane, il quale attesta la legittimità del presente provvedimento;

Acquisito il parere espresso dalla S.C. Affari Generali e Legali, in ordine alla regolarità di formazione del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario,

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa indicati che si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il Regolamento aziendale sul rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del Comparto, come da documento allegato e parte integrante della presente;
2. di precisare che il Regolamento in oggetto entra in vigore dalla data di adozione del presente provvedimento e disapplica il Regolamento aziendale in materia, adottato con la delibera n. 2318 del 14.11.2019;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Azienda;
4. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto




a controllo di Giunta Regionale e che verrà pubblicato sul sito Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R n. 33/2009 e ss.mm.ii..



REGOLAMENTO AZIENDALE SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO

1. OGGETTO E FINALITÀ.....	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
3. DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
4. TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.....	2
5. DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO.....	3
6. LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO E PRONTA DISPONIBILITÀ.....	3
7. PERSONALE ESCLUSO DALL'ORARIO DI LAVORO PART-TIME.....	4
8. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE, TITOLI DI PRECEDENZA E CASI DI DINIEGO.....	4
9. DURATA ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME.....	5
10. CASI DI TRASFORMAZIONE OBBLIGATORIA.....	6
11. RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRESENTATE FUORI DAI TERMINI PREVISTI DAGLI AVVISI.....	6
12. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME E RICHIESTE DI MODIFICA AL PART-TIME AUTORIZZATO.....	6
13. FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME.....	7
14. FERIE.....	7
15. ESERCIZIO DI ALTRE ATTIVITÀ E ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI.....	7
16. CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ATTIVATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 112 DEL 2008.....	7
17. RINVIO E DISAPPLICAZIONI.....	7

Rev.	Descrizione delle modifiche	Verifica	Approvazione	Data di Emissione
00	Edizione 2025			
	Redazione:			

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO</p>	<p>AST_PER_</p>
--	--	-----------------

1. OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per il personale del comparto, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Scopo del Regolamento è coniugare l'interesse del lavoratore alla trasformazione del rapporto di lavoro alle necessità organizzative dell'ASST, al fine di non recare pregiudizio alla funzionalità dei servizi.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito per tutti i profili professionali non dirigenziali del Comparto Sanità.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

L'orario di lavoro del personale del Comparto Sanità è di 36 ore settimanali.

È considerato lavoro part-time qualsiasi orario di lavoro che comporti un impegno lavorativo inferiore a 36 ore.

4. TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro part-time può essere:

Orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni).


Verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese e dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).

Misto, con orario di lavoro articolato secondo una combinazione tra part-time orizzontale e part-time verticale.

Per il personale del comparto non afferente alla S.C. DAPSS, il rapporto di lavoro a tempo parziale viene riconosciuto nelle seguenti percentuali:

- 50% dell'orario pieno, pari a 18 ore settimanali;
- 60% dell'orario pieno, pari a 21,36 ore settimanali;
- 70% dell'orario pieno, pari a 25,12 ore settimanali (solo orizzontale: 5,03 su 5 gg);
- 75% dell'orario pieno, pari a 27 ore settimanali (solo orizzontale: 5,24 su 5 gg);
- 80% dell'orario pieno, pari a 28,48 ore settimanali;
- 83,33% dell'orario pieno, pari a 30 ore settimanali (solo orizzontale: 6,00 su 5 gg).

Per il personale del comparto afferente alla S.C. DAPSS, il rapporto di lavoro a tempo parziale

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO</p>	<p>AST_PER_</p>
--	--	------------------------

viene riconosciuto nelle seguenti percentuali:

- 50%, pari a 18 ore settimanali (verticale: 7,12 giornaliere fino a concorrenza del debito mensile – orizzontale: 3,36 ore su 5 gg);
- 60%, pari a 21,36 ore settimanali (verticale: 7,12 ore su 3 gg – orizzontale: 4,20 ore su 5 gg);
- 75%, pari a 27 ore settimanali (solo orizzontale: 5,24 ore su 5 gg);
- 80%, pari a 28,48 ore settimanali: (verticale: 7,12 su 4 gg – orizzontale: 5,46 su 5 gg).

Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica di ciascun profilo professionale, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

In presenza di gravi e documentate situazioni personali o familiari, preventivamente individuate dall'Azienda, in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, si potranno prevedere le misure indicate nelle disposizioni contrattuali.

5. DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro part-time deve essere concordato tra il Direttore/Responsabile ed il Lavoratore e deve essere funzionale all'orario di servizio e ai servizi all'utenza.

Il personale a tempo parziale verticale non è esonerato dal lavoro in turno notturno. In tal caso, si attuerà un'equa distribuzione del turno mattina/pomeriggio/notte (sabato e domenica inclusi) e, nei servizi di pronta disponibilità, secondo quanto garantito dal CCNL vigente.

Il personale a tempo parziale orizzontale non effettuerà la turnazione notturna.

6. LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO E PRONTA DISPONIBILITÀ

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.


In materia di lavoro supplementare e straordinario si rinvia a quanto stabilito dal vigente CCNL del Comparto Sanità.

Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale con contratto part-time orizzontale, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al D.lgs. n. 151/2001 e alla Legge 104/1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto.

Il personale con contratto part-time verticale assicura per intero, nei periodi di servizio, le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni.

Il lavoro supplementare effettuabile dal personale part-time per i turni, ivi compresi quelli di pronta disponibilità, soggiace ai limiti quantitativi dettati dal CCNL vigente e, in ogni caso, non può superare n. 102 ore annue individuali.

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all'intramoenia.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO</p>	<p>AST_PER_</p>
--	--	-----------------

7. PERSONALE ESCLUSO DALL'ORARIO DI LAVORO PART-TIME

Il rapporto a tempo parziale non potrà essere concesso ai i titolari di un incarico di funzione organizzativa (incluso l'incarico di coordinamento) ed ai titolari di un incarico di funzione professionale, il cui valore superi l'importo indicato nel CCNL.

Il personale part-time che risulti vincitore di un suddetto incarico dovrà rientrare a tempo pieno prima del conferimento.

8. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE, TITOLI DI PRECEDENZA E CASI DI DINIEGO

Nel rispetto dei contingenti massimi previsti all'art. 4 del presente Regolamento, il rapporto di lavoro a tempo parziale si costituisce mediante:

- assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta del personale dipendente interessato.

L'Azienda emette, con cadenza semestrale, un avviso per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale rivolto a tutti i dipendenti a tempo indeterminato dell'ASST, che sarà pubblicato per almeno quindici giorni.

Le trasformazioni del rapporto di lavoro saranno concesse con le seguenti decorrenze:

- scadenza avviso al 31 ottobre, per i part-time con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- scadenza avviso al 30 aprile, per i part-time con decorrenza dal 1° luglio dell'anno in corso.


L'ASST darà la massima pubblicità all'avviso di manifestazione di interesse anche mediante l'invio dello stesso alla casella di posta elettronica aziendale dei dipendenti.

La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica allegata all'avviso di manifestazione di interesse. Nell'istanza il dipendente dovrà indicare e debitamente documentare le motivazioni per le quali chiede il passaggio a tempo parziale, inclusa l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere.

L'Azienda, su parere motivato del Direttore/Responsabile, valutate le motivazioni per le quali il dipendente ha presentato domanda di riduzione dell'orario di lavoro, entro 60 giorni dalla chiusura dell'avviso di manifestazione di interesse esprime un parere, favorevole o non favorevole, alla domanda di concessione del part-time ed adotta il provvedimento.

Nella valutazione delle domande, viene data la precedenza ai seguenti casi:

- dipendenti che hanno il coniuge/convivente/parte dell'unione civile o che hanno i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
- dipendenti che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO</p>	<p>AST_PER_</p>
--	--	------------------------

- 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- dipendenti con figli conviventi di età non superiore a tredici anni o con figli conviventi portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992;
 - dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
 - dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;
 - dipendenti che hanno documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
 - dipendenti che hanno necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi, senza possibilità alternativa di assistenza, che accedono a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
 - genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
 - dipendenti di età superiore a sessanta anni (titolo di precedenza da considerare in subordine a tutti i casi sopra elencati).

Al fine di formulare un parere favorevole alla richiesta di part-time, Il Direttore/Responsabile può assegnare il lavoratore a un servizio nel quale la riduzione dell'orario di lavoro non comprometta la funzionalità del servizio oppure può proporre allo stesso di modificare la percentuale e/o l'articolazione richiesta in funzione delle esigenze di servizio. In quest'ultimo caso, il Lavoratore ed il Responsabile devono comunque addivenire ad un accordo, da formalizzarsi con atto scritto, in tempo utile per consentire l'adozione del provvedimento nei termini sopra indicati. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo circa l'orario di lavoro, l'ASST potrà negare la trasformazione del rapporto di lavoro.


Infine, l'Azienda nega, con atto motivato, la trasformazione del rapporto di lavoro nei seguenti casi:

- a) in caso di raggiungimento del limite di lavoratori part-time di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- b) l'attività di lavoro autonomo o subordinato che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità;
- c) in relazione alle mansioni e alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determina un pregiudizio alla funzionalità del servizio;
- d) istanze presentate da lavoratori a tempo determinato, poiché i contratti a tempo determinato sono stipulati per sostituire personale temporaneamente assente o per far fronte a periodi di attività di natura eccezionale.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) le relative istruttorie verranno curate dal Direttore/Responsabile del Servizio di appartenenza.

9. DURATA ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME

I rapporti di lavoro divenuti a tempo parziale, a seguito della trasformazione dell'esistente rapporto di lavoro a tempo pieno, hanno una durata di due anni. Al termine di suddetto periodo il dipendente, qualora non abbia presentato una nuova istanza nei termini indicati dall'art. 8 del presente Regolamento, decade dal beneficio. L'ASST non è responsabile delle dimenticanze/omissioni del dipendente riguardo alla scadenza del periodo di lavoro a tempo parziale.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p align="center">REGOLAMENTO AZIENDALE SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO</p>	<p align="center">AST_PER_</p>
--	---	--------------------------------

10. CASI DI TRASFORMAZIONE OBBLIGATORIA

Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

- i dipendenti affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica, istituita presso l'ATS territorialmente competente;
- i dipendenti che richiedono, per una sola volta, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- le dipendenti inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

In tali ipotesi, le istanze di trasformazione sono presentate anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 8 del presente Regolamento e l'ASST provvede entro quindici giorni dall'istanza.

11. RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRESENTATE FUORI DAI TERMINI PREVISTI DAGLI AVVISI

Il dipendente che per sopraggiunti motivi personali o familiari documentabili, che non rientrano nei casi di trasformazione obbligatoria di cui all'art.10 del presente regolamento, abbia necessità di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro oltre i termini previsti dall'art. 8 può trasmettere l'istanza, in via eccezionale, ad avviso scaduto. In tali situazioni, l'ASST esprime un parere entro sessanta giorni ma, in casi di particolare urgenza, si potrà concedere la trasformazione in tempi più brevi.


Possono presentare l'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro ad avviso scaduto anche i neo genitori ai quali non è possibile applicare la disposizione di cui al secondo punto dell'art. 10 del presente regolamento.

In entrambi i casi, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ove concessa, avrà natura temporanea e la durata del contratto sarà ricondotta a una delle scadenze previste dal regolamento (30 giugno oppure 31 dicembre).

12. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME E RICHIESTE DI MODIFICA AL PART-TIME AUTORIZZATO

I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Questa disposizione non trova applicazione nelle ipotesi previste dall'art. 10 del presente Regolamento, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO</p>	<p>AST_PER_</p>
--	--	------------------------

I dipendenti a cui è concesso il part-time, a seguito della partecipazione all'avviso di cui all'art. 8 del presente Regolamento, potranno chiedere di modificare tipologia o percentuale prima della scadenza del contratto solo partecipando a un successivo avviso. Eccezionalmente, in presenza di sopraggiunte esigenze personali o familiari documentabili, l'ASST potrà accogliere le suddette richieste anche al di fuori dei termini di cui all'art. 8. In tal caso, la data di scadenza del rapporto di lavoro a tempo parziale resta invariata.

13. FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si formalizza mediante accordo in forma scritta tra il lavoratore e l'ASST.

14. FERIE

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività sopresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Le ferie maturate precedentemente alla trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo pieno a tempo parziale, da tempo parziale a tempo pieno o nel caso di passaggio da una tipologia/percentuale di part-time ad un'altra) devono, di norma, essere fruita prima del passaggio, fatte salve diverse determinazioni aziendali, connesse ad esigenze organizzative e, ove possibile, tenendo conto delle esigenze del lavoratore.

15. ESERCIZIO DI ALTRE ATTIVITÀ E ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi.

Come previsto all'art. 8 del presente Regolamento, i dipendenti sono tenuti a indicare, nell'istanza di trasformazione del rapporto di lavoro, l'attività lavorativa che intendono svolgere.


Entro quindici giorni i suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

16. CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ATTIVATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 112 DEL 2008

I contratti di lavoro a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 2008, e per i quali non vi è stata negoziazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 183, restano invariati.

17. RINVIO E DISAPPLICAZIONI

I contratti part-time in essere, concessi per un biennio, proseguiranno senza alcuna modifica fino alla naturale scadenza.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SUL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO</p>	<p>AST_PER_</p>
--	--	------------------------

Il personale proveniente da altre Aziende per mobilità/distacco a cui è stata concessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell'Azienda di provenienza manterrà la stessa percentuale ed articolazione oraria fino alla scadenza naturale del termine stabilito nel contratto part-time stesso. Per mantenere l'inquadramento a tempo parziale, suddetto personale dovrà partecipare agli avvisi di manifestazione di interesse di cui al presente Regolamento.

Il presente Regolamento disapplica il "Regolamento Aziendale per il part-time del Personale del Comparto", adottato con la delibera n. 2318 del 14/11/2019.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa integrale rinvio alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità vigente e alle relative sequenze/interpretazioni ufficiali, nonché alla normativa di legge applicabile; in caso di sopravvenienza di nuove previsioni contrattuali o di legge, le parti si incontreranno per discutere gli aggiornamenti contrattuali e normativi.